



COMUNE DI DORMELLETO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE I RAPPORTI

TRA IL COMUNE DI DORMELLETO

E I SINGOLI VOLONTARI

PER LO SVOLGIMENTO

DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1. Il presente regolamento si propone lo scopo di valorizzare l'opera del volontariato individuale.

1.2. L'opera dei singoli volontari riguarderà attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale che non possono essere gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, o per loro indisponibilità o per mancanza di attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

1.3. I volontari non possono essere adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità o comunque ad attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

1.4. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti della dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

1.5. Non è ammessa l'opera volontaria di dipendenti del Comune.

Art. 2 - Stato giuridico dei volontari

2.1. L'attività dei volontari deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà, in quanto il volontario non dovrà ritenersi vincolato ad un obbligo di prestazione lavorativa con l'Amministrazione comunale né ad orari fissi nelle prestazioni.

2.2. La collaborazione dei volontari in attività di pubblica utilità in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

2.3. L'effettuazione di attività di pubblica utilità non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

2.4. Le persone che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 3 Attività di pubblica utilità.

3.1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

Area Servizi alle Persone: a) supporto all'organizzazione di attività, sociali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali promosse o patrocinate dal Comune; b) assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi; c) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.); d) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico; e) vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus;

Area Tecnica-Ambiente: a) compiti di piccola manutenzione di immobili pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività; b) manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annessi strutture sportive; c) vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (salvo che in caso di neve) e pulizia dei fossati e corsi d'acqua con obbligo di segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.); d) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali; e) custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali.

Art. 4 - Presentazione delle domande

4.1. Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività di pubblica utilità i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Dormelletto che abbiano i seguenti requisiti: a) età non inferiore ad anni 18; b) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico; c) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego.

4.2. Potranno iscriversi all'albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica.

4.3. I soggetti interessati a svolgere attività di pubblica utilità dovranno presentare apposita domanda al Comune di Dormelletto.

4.4. Alla domanda dovrà essere allegato certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte, che sarà rinnovato annualmente a cura del volontario.

4.5. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Albo

5.1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa predisporrà un albo nel quale devono essere indicate: a) le generalità complete del volontario; b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo; c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione;

5.3. I Responsabili dei servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

5.4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario e la sottoscrizione di un accordo con il quale:

A) il Comune si impegni: a) a definire le modalità e i tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari; b) a dichiarare che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi; c) a dichiarare che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte; d) alla copertura assicurativa; e) a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae.

B) il volontario si impegni: a) a dichiarare che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; b) ad accettare di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, c) a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale; d) segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato; e) a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo; f) ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; g) avere cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affitto per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna; h) utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti dal Comune.

5.5. La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività

6.1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione si coordinano con il Responsabile del servizio stesso, al quale compete:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie certificazioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; c) verificare i risultati delle attività concordate.

6.2. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile del servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

6.3. I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

6.4. Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti all'albo comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.

6.5. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Art. 7 - Compensi e rimborsi

7.1. L'attività dei singoli volontari è prestata in modo libero e gratuito, non può essere retribuita in alcun modo dall'Amministrazione comunale, né dagli eventuali beneficiari delle prestazioni e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

7.2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 8 - Coperture assicurative

8.1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di pubblica utilità saranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in *itinere*, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

8.2. Ai volontari saranno forniti, per l'uso, a carico dell'Amministrazione comunale: a) gli indumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività di pubblica utilità; b) i mezzi comunali idonei per lo svolgimento delle proprie mansioni.

8.3. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità alle vigenti normative sulla sicurezza sul lavoro, utilizzando a tal fine ove occorra il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune. Sarà cura del responsabile del Servizio tecnico-manutentivo informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione individuali.

Art. 9 - Responsabilità

9.1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

9.2. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10 - Cessazione dell'attività

10.1. I volontari saranno cancellati dagli elenchi: a) per loro espressa rinuncia b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

10.2. I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 11 - Informazione sull'attività dei volontari

11.1. I Responsabili dei servizi interessati trasmetteranno annualmente al Sindaco e alla Giunta una relazione dettagliata sull'attività svolta dai volontari.

11.2. L'Amministrazione Comunale darà annualmente ampia pubblicità all'operato svolto dai volontari.